

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto delle proprie precedenti deliberazioni, con le quali veniva disposta l'approvazione di integrazioni al regolamento comunale per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Rilevato che a seguito di un primo periodo di sperimentazione si rende necessario apportare alcune modifiche, sia di carattere meramente organizzativo che di tipo sostanziale;

Rilevato che le modifiche riguardano :

accentramento nel settore Gestione del territorio delle procedure di autorizzazione e rilascio, accorpando le funzioni di rilascio delle occupazioni temporanee che erano in precedenza attribuite ai vigili urbani; modifica delle tariffe al fine di adeguarle a criteri di coerenza con i criteri previsti D.Lgs 446/97, recuperare gettito a fronte di benefici che soggetti privati traggono dall'uso del suolo pubblico;

Rilevato pertanto che la proposta di incremento del canone per le singole occupazioni, persegue il fine di compensare la minore disponibilità dell'area pubblica e conseguentemente il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dello spazio a favore di un singolo in base al valore economico dell'area occupata, in relazione alla specifica tipologia dell'occupazione;

Precisato che le tariffe sono corrette e tengono conto delle diverse tipologie del soggetto occupante l'area pubblica, commisurandole al potenziale beneficio economico che lo stesso soggetto può trarre dall'utilizzo dell'area specifica;

Ritenuto inoltre di recepire quanto disposto dall'art. 63 comma 2 lettera f) del D.Lgs 446/97 e successive modificazioni, in relazione all'occupazione permanente di suolo pubblico derivanti dalla stesura di cavi condutture ed impianti tecnologici messe in atto da aziende erogatrici di servizi pubblici.

Dato atto che per consentire una più corretta interpretazione dei nuovi importi proposti, si propongono le seguenti simulazioni operate, su situazioni reali e ipotetiche, che danno i seguenti risultati :

a. edicola di Piazza Barborini e d'Andrea
vigente categoria 1 mq 35 tariffa annuale lire 1.540.000
futura coefficiente 1,10 tariffa annuale lire 1.848.000
incremento % 20

b. passo carrabile ditta XY
vigente categoria 2 ml 20 tariffa annuale lire 322.000
futura coefficiente 1.15 tariffa annuale lire 386.400
incremento % 20

c. distributore di carburante Compagnia ZX
vigente categoria 2 mq 100 tariffa annuale lire 9.100.000
futura coefficiente 1.30 tariffa annuale lire 19.500.000
incremento % 114

d. distributore automatico di sigarette in Piazza Libert 
vigente categoria 1 mq 1 tariffa annuale lire 52.000
futura coefficiente 1.30 tariffa annuale lire 104.000
incremento % 100

occupazione linee elettriche o metano
vigente categoria 2 Km 3 tariffa annuale lire 900.000
futura (coefficiente 1,15) tariffa annuale lire 1.500* n. utenze
con limite minimo di lire 1.000.000

e. occupazione sopra suolo con elettrodotto > 130Kv
vigente categoria 2 Km 1 tariffa annuale lire 2.500.000
futura (coefficiente 1,15) tariffa annuale lire 1.500*utenze
con limite minimo di lire 1.000.000

f. circo sul piazzale Fiere
vigente categoria 2 mq 100 tariffa lire 80.000/giorno
futura coefficiente 1.6 tariffa lire 48.000/giorno
rimborso spese tariffa lire 20.000
incremento secco % -15%

h. Festa dello Sport su piazzale Fiere					
vigente	categoria 2	m ^q 1.000	tariffa	lire	esente
futura				lire	esente

i. cantiere edile in Via XZ					
vigente	categoria 2	m ^q 50	tariffa	lire	28.875/giorno
futura	coefficiente 1.10		tariffa	lire	28.875
incremento %	0				

l. ambulanti presso il mercato di via Ponte Rillo ore 5 giornaliere per 50 giorni annui					
vigente	categoria 2	m ^q 24	tariffa	lire	65.000
futura	coefficiente 1.30		tariffa	lire	254.800
incremento %	200				

n. deposito di legna (se diverso da attività edilizia) in via CV per 31 giorni					
vigente	categoria 2	m ^q 20	tariffa	lire	330.750
futura	coefficiente 1.05		tariffa	lire	510.384
incremento %	54				

Ritenuto che le simulazioni esposte diano indicazione di criteri di equità e razionalità dell'importo proposto, anche alla luce dell'incidenza dei canoni sul reddito dei diversi soggetti interessati;

Ritenuto di dare mandato ai competenti uffici per la predisposizione di bozza contrattuale con la società Aipa, gestore del servizio di accertamento e riscossione, al fine di recuperare a favore della casse comunali, la percentuale di incremento del canone;

Visto il parere favorevole espresso dal sindaco;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.Lgs 446/97

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

Sentito il Segretario comunale in ordine alla conformità del presente atto amministrativo alle leggi vigenti, allo statuto ed ai regolamenti comunali ex L. 127/97;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento comunale per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative tariffe, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale;
- 2) Di revocare tutti i precedenti atti in contrasto con il presente, deliberazione C.C. n. 41 del 21.12.1998 e deliberazione C.C. n. 23 del 3.5.1999



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA E GESTIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

INDICE

ART. 1	8
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	8
ART. 2	8
OGGETTO DEL CANONE	8
ART. 3	9
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	9
ART. 4	9
MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	9
ART. 5	11
RINNOVO DELLA CONCESSIONE.....	11
ART. 6	11
REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI	11
ART. 7	12
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	12
ART. 8	12
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.	12
CRITERI DI DISTINZIONE.....	12
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.	12
ART. 9	14
OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE.	14
ART. 10.....	14
PASSI CARRABILI.	14

ART. 11	15
OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE.....	15
ART. 12	15
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI	15
ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA.	15
DETERMINAZIONE DEL CANONE.	15
ART. 13	16
ESENZIONI.	16
ART. 14	17
DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE.....	17
ART. 15	18
RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE.....	18
ART. 16	19
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.	19
ART. 17	20
ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ...	20
ART 18	20
ENTRATA IN VIGORE.....	20
TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	21
PARTE PRIMA - OCCUPAZIONI PERMANENTI	21
TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	23
PARTE SECONDA - OCCUPAZIONI TEMPORANEE	23

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura , sia permanenti che temporanee , sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e relativo sottosuolo e soprassuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone ".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, Bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, per come disposto dall'art. 2 comma 7 del D.Lgs 285/1992
6. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali, disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 3

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 4

MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate al settore Gestione Territorio, sugli appositi modelli predisposti

dal Responsabile del Settore;

3. Chiunque intende , in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 5 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione

4. La domanda deve contenere :

- a. le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali
- b. il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere
- c. la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare, eventuale pianta descrittiva in scala opportuna
- d. la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici
- e. la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentate.

5. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal canone

6. Le concessioni possono essere rilasciate dal Responsabile del Settore Gestione Territorio solo se sussistono le seguenti condizioni :

- a. l'interessato ha sottoscritto l'atto di accettazione delle condizioni imposte, anche da Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ha versato le spese di istruttoria della domanda, ha versato o si è impegnato a versare il canone determinato .

7. la concessione per l'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

8. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

ART. 5

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare entro tre giorni dalla scadenza domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ART. 6

REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. La concessione rilasciata può essere revocata per motivi di pubblico interesse
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa
3. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato le norme stabilite dal presente regolamento, o essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
4. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dal Responsabile del Settore competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dopo tre atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi dell'art. 132, comma 8 del presente regolamento
5. La revoca della concessione per colpa dell'interessato fa sorgere il diritto da parte del Comune a trattenere il canone eventualmente pagato in via anticipata a titolo di penale.

ART. 7

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune, indicando gli estremi per l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 8

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.

CRITERI DI DISTINZIONE.

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno (365 giorni) che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
3. A tale effetto, le strade, gli spazi pubblici e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie.
4. L'elenco di classificazione è deliberato dalla Giunta comunale.
5. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, da effettuarsi unicamente nell'area attrezzata del "Piazzale fiere e manifestazioni" si applica la tariffa onnicomprensiva di lire 50.000 (€ 25,82) a giorno (di cui lire 30.000 (€ 15,49)per canone occupazione spazi e lire 20.000 (€ 10,32) per spese di manutenzione)
8. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato in misura forfettaria in relazione al numero di utenze
9. Il canone, in ossequio al disposto art. 63, comma 2 lettera c), è formulato con previsione di coefficienti moltiplicatori per attività esercitate , avendo come elemento di riferimento le seguenti tipologie, a cui è attribuito il relativo coefficiente moltiplicatore:

- Tipologia 1: attività di impresa agricola, attività di produzione di beni d'impresa artigiane iscritte nel relativo albo = 1,05
- Tipologia 2: attività di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo = 1,10
- Tipologia 3 : attività industriali = 1,15
- Tipologia 4 : attività di commercio all'ingrosso, attività di intermediazione del commercio con deposito, attività di trasporto e comunicazione = 1,25
- Tipologia 5 : attività di commercio al minuto di alimentari e bevande , libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio , di carburanti e lubrificanti = 1,30
- Tipologia 6 : attività di commercio al minuto di articoli tessili e di abbigliamento =1,30
- Tipologia 7 : Di altro commercio al minuto =1,30
- Tipologia 8 : Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio = 1,5
- Tipologia 9 : Professionali e artistiche; di servizi vari =1,6
- Tipologia 10 : Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni =1,6

ART. 9

OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata :
 - alla superficie occupata , espressa in metri quadrati o lineari,
 - al valore economico della disponibilità dell'area
 - al sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessionianche in relazione alle modalità dell'occupazione
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 30%, rispetto a quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale, ad esclusione di quelle attuate da aziende di erogazione di servizi pubblici, la cui tariffa è correlata al numero di utenze.
3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente comma 2 la tariffa è pari al 30% di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale
4. La riduzione di cui al comma 3 non è cumulabile con quella di cui al comma 2.
5. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Responsabile del Settore Gestione Territorio .
6. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato. come previsto dall'articolo 5
7. La Giunta Comunale ogni anno , per l'anno successivo, entro il mese di ottobre , provvede a verificare ed eventualmente rettificare le tariffe, con idoneo atto debitamente motivato, nei limiti e con i criteri fissati dal presente regolamento.

ART. 10

PASSI CARRABILI.

I passi carrabili sono soggetti a tassazione se consentono l'accesso ad edifici diversi dalle abitazioni, terreni agricoli con i rispettivi fabbricati e la tariffa corrisponde al 50% di quella per le occupazioni permanenti del suolo.

ART. 11

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle due categorie previste , in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.
3. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune
4. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
5. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento
6. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA.

DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune
2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate località individuate con deliberazione della giunta comunale:
 - classe I;
 - classe II;
3. Il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata , espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, per come esposto all'art. 8

4. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate
5. Il canone è graduato in base alle località dove sono ubicati gli impianti . A tal fine il territorio del comune è suddiviso in due classi con delibera della Giunta Comunale
6. Il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata , espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, per come sposto all'art. 8

ART. 13

ESENZIONI.

1 Sono esenti dal canone:

- a. Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica
- b. le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c. sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune o disposti dal Comune.
- d. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- e. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essa assegnati
- f. le occupazioni occasionali di durata non superiore ad ore tre e le occupazioni

determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessari al carico ed allo scarico delle merci;

- g. le occupazioni di aree cimiteriali
- h. i passi carrabili se utilizzati per l'accesso a edifici adibiti ad abitazioni o terreni agricoli, con i rispettivi fabbricati, come disposto dall'art. 10;
- i. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- j. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune
- k. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, culturale e sportivo, nell'area a ciò appositamente attrezzata denominata "Piazzale Fiere e Manifestazioni di Via Kennedy" .

ART. 14

DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al settore *Gestione del Territorio* apposita denuncia entro 5 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal responsabile del settore *Gestione Territorio* e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi indicativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto e l'impegno del richiedente a versarlo. Il richiedente provvederà al versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione nei modi e con le forme che il responsabile del settore *Gestione Territorio* disporrà nell'atto autorizzativo, in relazione al tipo di gestione del servizio che il Comune adotterà (diretto, in appalto, ecc.)
2. l'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino una maggiore o minore

ammontare del canone,.

In mancanza di variazione alle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio , utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 3

3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero , in caso di affidamento in concessione , al concessionario del comune, con arrotondamento a lire 1000 (€ 0,516) per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire (€ 0,258) e per eccesso se è superiore.

Il concessionario, per il pagamento del canone dovrà utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune, con atto del Responsabile del Settore Economico Finanziario.

4. Per le occupazione temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime .

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata.

5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa sia inferiore a lire 10.000 (€ 5,16) per le occupazioni permanenti ed a lire 5.000 (€ 2,58) per le occupazioni temporanee.

6. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone di importo complessivo superiore a lire 500.000 (€ 258,22) è consentito il pagamento in due rate scadenti nei mesi di gennaio, luglio sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

7. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quanto il pagamento non risulti eseguito.

La sospensioni è disposta dal Responsabile del Settore gestione del territorio.

ART. 15

RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE.

1. Il Comune tramite il Settore Economico Finanziario , controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal concessionario, è

effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 13 entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.

4. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel successivo comma.

5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

ART. 16

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

1. Nel caso di gestione in forma diretta al responsabile del settore economico finanziario sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 17

ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. Dal 1 gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1 gennaio 1999, dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali in corso.

ART 18

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000 ed abroga tutti i precedenti atti in contrasto.

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE PRIMA - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art	Tipo Occupazione	Tariffa
<u>8</u>	Occupazione del suolo: a) Prima categoria..... b) Seconda categoria.....lire 48.000/mq lire 33.600/mq
<u>9</u>	Occupazione del soprassuolo: a) prima categoria..... b) seconda categoria.....lire 28.000/mq lire 19.600/mq
<u>9</u>	Occupazione del sottosuolo: a) Prima categoria..... b) seconda categoria.....lire 28.000/mq lire 19.600/mq
<u>10</u>	Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati: a) prima categoria..... b) seconda categoria.....esente esente
<u>10</u>	Passi carrabili diversi da quelli descritti all'art. 4: a) prima categoria..... b) seconda categoria.....lire 24.000 /mq lire 16.800/mq
<u>13</u>	Occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune: a) prima categoria..... b) seconda categoria.....lire esenti lire esenti

<u>12</u>	Distributori di carburanti: a) prima categoria..... b) seconda categoria.....lire 150.000/mq lire 105.000 /mq
<u>12</u>	Distributori automatici di beni e servizi: a) prima categoria..... b) seconda categoria.....lire 80.000/mq lire 48.000/mq
<u>9</u>	Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse a) prima categoria..... b) seconda categoria.....lire 1.500 per utenzalire 1.500 per utenza
<u>10</u>	Occupazione del soprassuolo con elettrodotti in alta tensione superiore a 130 KV b) tutte le categorie.....lire 1.500 per utenza
<u>10</u>	Occupazione del sottosuolo stradale con condutture in alta pressione di almeno 5 atmosfere c) tutte le categorie..... lire 1.500 per utenza

1. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. Sono calcolate in ragione del 10%
2. Le tariffe sopra indicate sono da rettificare con i coefficienti di cui all'art. 8 comma 9.

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE SECONDA - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art	Tipo Occupazione	Tariffa
<u>11</u>	Occupazione del suolo: a) prima categoria..... b) seconda categoria.....lire 1.600 mq/giorno se superiore a 15 giornilire 1.120 mq/giorno lire 1.120 mq/giorno se superiore a 15 giornilire 784 mq/giorno
<u>11</u>	Occupazione del soprassuolo: a) prima categoria..... b) seconda categoria.....lire 1.600/mq/giorno se superiore a 15 giornilire 1.120 mq/giorno lire 1.120/mq/giorno se superiore a 15 giornilire 784 mq/giorno
<u>11</u>	Occupazione del sottosuolo: b) prima categoria..... b) seconda categoria.....lire 1.750/mq/giorno se superiore a 15 giornilire 1.225 mq/giorno lire 525/mq/giorno se superiore a 15 giornilire 367 mq/giorno
16	Venditori ambulanti, presso il mercato comunale, compresi i produttori agricoli	

	<p>che vendono direttamente i propri prodotti (per ore 5 giorno):</p> <p>a) prima categoria..... se maggiore 15 gg</p> <p>b) seconda categoria..... se maggiore 15 giorni</p>	<p>.....lire 333/mq</p> <p>.....lire 233/mq</p> <p>.....lire 254/mq</p> <p>.....lire 164/mq</p>
<u>8</u>	<p>Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, da effettuarsi <u>unicamente</u> nell'area attrezzata del "Piazzale fiere e manifestazioni" si applica la tariffa onnicomprensiva "</p> <p>Categoria unica.....</p>	<p>.....lire 50.000 /giorno (di cui lire 30.000 per canone e lire 20.000 per spese di manutenzione)</p>
<u>11</u>	<p>Attività edilizia: Occupazione per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere:</p> <p>a) prima categoria</p> <p>b) seconda categoria</p>	<p>.....lire 750/mq/giorno</p> <p>.....lire 525/mq/giorno</p>
<u>13</u>	<p>Attività politiche, culturali e sportive: Occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, culturali e sportive, da realizzarsi sull'area a ciò destinata nel "piazzale fiere e manifestazioni":</p> <p>a) tutte le categorie.....</p>	<p>.....esente</p>

1. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. Sono calcolate in ragione del 10%
2. Le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%
3. Le tariffe sopra indicate sono da rettificare con i coefficienti di cui all'art. 8 comma 9.